

## *Sentenza Commissariale 20 ottobre 1934*

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma, ha emessa la seguente sentenza nella causa vertente tra l'Università Agraria di Veiano e Ramella Guido:

Il Commissario osserva che con ricorso del 23 ottobre 1927 l'Università Agraria di Veiano chiese l'accertamento e liquidazione degli usi civici di semina, pascolo e legnatico sulla tenuta Chiusia, già appartenente a don Ludovico Altieri ed oggi al signor Guido Ramella.

Con sentenza dei giorni 20-23 luglio 1932 il Commissario dichiarò l'esistenza dell'uso civico essenziale di legnatico nella tenuta anzidetta, in conformità del giudicato del Tribunale di Viterbo 9-17 maggio 1888, e quanto agli usi civici di pascolo e semina, ammise l'Università istante a provare con testimoni che la popolazione di Veiano abbia pacificamente, ininterrottamente e da tempo immemorabile esercitato gli usi civici di semina nella tenuta "Chiusia" mediante la corrisposta di un rubbio a rubbio e con l'obbligo dei proprietari di antistare le sementi, e di pascolo libero dal 10 ottobre al 7 maggio e promiscuo dall'8 maggio al 30 settembre. Rinviò i provvedimenti sulle spese.

Raccolti gli esami testimoniali, la causa tornò alla cognizione di questo Commissariato e, dopo vari differimenti, fu posta in deliberazione.

Osserva che i risultati dell'esame testimoniale non valgono a dimostrare l'esistenza dei pretesi diritti civici di semina e di pascolo. Infatti, i testimoni di prova diretta hanno dichiarato che da circa quarant'anni qualche Veianese ha seminato e pascolato nella tenuta Chiusia; che nel 1911 la tenuta fu invasa dalla popolazione di Veiano la quale, dopo l'invasione, ha contaminato ad esercitarvi la semina ed il pascolo. D'altra parte però i testi di prova contraria pur confermando il fatto dell'invasione ed il successivo esercizio dei predetti usi, hanno escluso che prima del 1911 i Veianesi avessero seminato e pascolato nella tenuta in questione.

Delle due contrastanti versioni sembra più attendibile quest'ultima, anzitutto perché, mentre i testi di prova contraria non hanno alcun interesse nella causa, quelli di prova diretta sono invece quasi tutti utenti dell'Università e quindi interessati al riconoscimento dei diritti civici, interesse che non importa capacità a deporre, menoma indubbiamente l'attendibilità delle deposizioni.

Inoltre, fra i testi di prova contraria sono appunto i signori Franconi Franco e Ghezzi Bernardo, i quali, prima dell'invasione del 1911 e per oltre quarant'anni, ebbero successivamente in affitto la tenuta Chiusia.

Ora, nessuno meglio di loro, quali conduttori della tenuta, avrebbe potuto e dovuto rilevare, ove fosse esistito, l'esercizio dei diritti civici denunziati. Essi invece lo escludono ed il Ghezzi soggiunge che se qualcuno ha potuto seminare lo ha fatto perché da lui autorizzato.

E da considerare altresì che, se esistenti, i predetti usi avrebbero dovuto essere menzionati nei contratti di affitto, in quanto incidevano sul modo ed estensione del godimento della cosa beata e sulla misura del canone, e qualora fossero stati pretermessi dal locatore, i conduttori non avrebbero certo tollerato quelle limitazioni al diritto di godimento che il proprietario avesse garantito pieno e libero. Degli usi in questione, invece, non è stata fatta menzione negli atti di affitto, né risulta che gli affittuari abbiano mai mossa doglianza, anzi dalle deposizioni dei medesimi risulta il contrario. Ma, anche a voler ritenere conformi al vero le deposizioni dei testi dell'Università, la tesi dell'istante non potrebbe ugualmente essere accolta.

I testimoni, infatti, hanno detto che "qualche Veianese" ha seminato e pascolato in quella tenuta. Ora tali fatti isolati e sporadici che potrebbero anche ritenersi semplicemente tollerati, non sono idonei a costituire né quello Stato di fatto da porsi a fondamento dell'immemorabile né il possesso necessario all'usucapione, perché manifestamente equivoci.

Concorrono, inoltre, ragioni più perentorie per escludere l'immemorabile e la prescrizione acquisitiva, trentennale.

Infatti, quanto all'immemorabile, sia che si consideri, come sembra dalle fonti del diritto canonico, una vera *praescriptio*, sia che si ritenga invece come presunzione di legittimità di uno

stato di fatto ora esistente, opinione clic prevale nella nostra giurisprudenza, è nell'essenza dell'istituto che il fatto abbia quella *vetustas cuius origo memoriam hominis excedit*.

Non basta, cioè, che i testi dichiarino di aver visto, sia pure da molti anni, uno stato di cose tuttora esistente, ma occorre che sappiano, perché informati dai loro maggiori, che anche allora le cose si erano mantenute di continuo in simile stato.

Ora, nel caso in esame, i testimoni favorevoli all'assunto dell'Università Agraria hanno dichiarato di aver visto seminare e pascolare in quella tenuta da circa quarant'anni, nulla hanno detto per il tempo precedente, nulla hanno saputo dai loro antenati, cosicché la prova riguardo al tempo è rimasta limitata al periodo di quarant'anni e lo stato di fatto, è quindi definito nella sua durata.

Ma questa delimitazione non si concilia con l'immemorabile in quanto è la dimostrazione di quella *vetustas* che ne costituisce l'essenza.

Né dai risultati della prova sarebbe lecito trarre la dimostrazione dell'usucapione trentennale.

Se anche il possesso avesse tutti i requisiti richiesti dall'art. 686 c. c., l'usucapione troverebbe un ostacolo insuperabile nella legge 24 giugno 1888 n. 5489, abolitiva delle servitù civiche nelle ex provincie pontificie. Infatti se, come dicono i testi dell'Università, il possesso, all'epoca in cui hanno deposto, 1933, durava da circa quarant'anni, significa che nel giugno 1888 il trentennio non solo non si era compiuto ma non era nemmeno cominciato.

E allora come potrebbe un rapporto di fatto, sia pure ultratrentennale, produrre l'acquisto di un diritto che la legge ha già abolito?

La prescrizione acquisitiva, come a ogni altro modo di acquisto originario o derivato, non può riguardare che i diritti riconosciuti dalla legge e non già diritti soppressi. Da qualunque lato si consideri la prova testimoniale non dimostra affatto l'esistenza degli usi civici in questione.

L'università Agraria, forse convinta di non poter fare affidamento sui risultati della prova orale, torna a far richiamo a quelle stesse sentenze già esibite nella prima proposizione di questa causa.

Ma il loro contenuto e valore ai fini dell'oggetto del presente giudizio, furono presi in particolare esame nella precedente sentenza e ritenuti insufficienti, tanto che fu disposta la prova testimoniale.

Non producendosi oggi nuovi documenti, la situazione probatoria se si prescinde dall'esperito mezzo istruttorio come sopra esaminato, è perfettamente invariata e non resterebbe che riportarsi alle considerazioni di cui nella su citata sentenza, la quale per la tenuta Chiusia osservò che le decisioni del Tribunale di Viterbo del 1888 e della Giunta d'Arbitri della stessa città del 1900 non costituiscono giudicato per gli usi di semina e di pascolo che si pretendono su Chiusia, perché di questa non è fatta menzione alcuna.

Fu osservato altresì che la semplice presunzione tratta dalla feudalità del territorio non fosse sufficiente senza il concorso di alcun'altra prova più concreta e specifica per far ritenere ugualmente gravate tutte le parti del territorio dei tre usi di semina, pascolo e legnatico. E questo implicitamente ritennero le precedenti decisioni le quali negarono in tutto o in parte l'esistenza degli usi civici su talune tenute di quello stesso territorio.

Ma la difesa dell'Università dice che non intende invocare l'autorità del giudicato simile, sibbene le dichiarazioni espresse contenute nelle predette decisioni che ritiene ricognitive di tutti gli usi civici su tutto il territorio feudale di Veiano. E subito dopo soggiunge che se per talune tenute furono negati gli usi civici di semina e pascolo, ciò dipese da esplicite menzioni contenute in antichi istrumenti, mentre per Chiusia non c'è esclusione alcuna. Quindi, secondo il pensiero dell'Università, le precedenti sentenze avrebbero accertato gli usi di semina, pascolo e legnatico su tutto il territorio già feudale ad eccezione di quelle parti espressamente escluse.

La verità è invece che ciò avvenne limitatamente all'uso di legnare, che la sentenza di questo Commissariato riconobbe infatti anche per Chiusia, ma non pure per la semina ed il pascolo. Nulla si legge nelle invocate decisioni che suoni riconoscimento di questi due usi su tutto il territorio, ed invano si cercherebbero le dichiarazioni espresse, cui, senza precisazione alcuna, allude l'Università.

Non è esatto, infatti, che la Corte nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo del 1888 abbia affermato «che su tutto il territorio spettava ai Veianesi il triplice diritto di pascere, seminare e legnare» e «l'esistenza dei diritti civili, non già nelle sole tenute Altieri di provenienza Orsini, ma su tutto il territorio del Comune».

Queste proposizioni che a pag. 15 della comparsa l'Università mostra di riportare dalla sentenza della Corte di Cassazione di Roma del 7 maggio 1895 non esistono nel senso anzidetto, né in questa sentenza, né in quella della Corte, oggetto del ricorso. La Cassazione, infatti, non affermò che la Corte d'Appello avesse riconosciuto ai Veianesi su tutto il territorio gli usi di pascolo, semina e legnatico, ma disse che il comune di Veiano aveva esibito documenti per dimostrare il triplice diritto. E subito dopo soggiunse che i titoli esibiti erano valse, ad avviso della Corte d'Appello, a giustificare l'esistenza in genere, dei diritti civili nel territorio del Comune (pag. 8).

La prima proposizione quindi non comprende della Corte, ma indica un fine propostosi dal comune di Veiano, e la seconda riguarda l'esistenza generica di diritti civili e non di tutti e tre gli usi su tutto il territorio. Peraltro non avrebbe potuto la Corte fare simile affermazione, perché con la stessa sentenza aveva escluso il diritto di semina dalla tenuta di Valletroia.

Né vale invocare la sentenza della Giunta degli Arbitri di Viterbo del 1900. Vero è, infatti, che questa riconobbe gli usi di semina e pascolo nella tenuta Fontiloro, che insieme con Chiusia era passata nel 1673 dai Santacroce agli Altieri; ma ciò non significa che gli stessi usi dovessero gravare anche su Chiusia. L'identità di provenienza non dimostra senz'altro identità di oneri su tutte le terre oggetto di quel trasferimento. E ciò riconobbe la stessa sentenza escludendo dai predetti usi i vocaboli Sterpeto e Casetta inclusi nella tenuta di Fontiloro.

E' da rilevare inoltre che se la Giunta d'Arbitri riconobbe la semina ed il pascolo su Fontiloro, ciò fece, in base all'esame di particolari documenti esibiti allora dal comune di Veiano riguardanti le trattative tra il medesimo e i Santacroce per liberare Fontiloro dagli usi anzidetti. Ma di Chiusia non fa alcun cenno, e, quel ch'è più, non è menzione alcuna nella transazione del 12 maggio 1665 con la quale furono dichiarate Libere dagli usi di pascolo e di semina le tenute di Fontiloro, Sterpeto e Paterno.

Se questi usi fossero esistiti anche per Chiusia il Comune non avrebbe trascurato di dedurli per avere un maggior compenso, né d'altra parte i Santacroce, che con quell'atto tendevano ad affrancare le terre gravate, avrebbero ommesso quella tenuta. Ciò fa, quanto meno, presumere che nessun diritto Veianesi avessero da farvi valere.

Concludendo la prova testimoniale è risultata insufficiente a dimostrare l'esistenza dei diritti in questione sulla tenuta Chiusia; nessun documento è stato prodotto a tal fine, le sentenze richiamate non contengono alcuna statuizione in proposito, né riportano documenti relativi a Chiusia sì da giustificare la pretesa dell'Università anzi, se qualche presunzione può ricavarne; essa è contraria alla detta pretesa. In questa situazione la domanda non può non essere respinta.

Per quanto riguarda l'uso civico di legnatico che la presente sentenza dichiarò esistere sulla tenuta Chiusia e che ritenne di natura essenziale, poiché risulta che per la condizione stessa dei luoghi il suo esercizio era di scarsa intensità, stima sia equo attribuire alla popolazione di Veiano, come compenso, una quota corrispondente ad un ottavo del valore della tenuta di cui trattasi.

Circa le spese, poiché da un lato il procedimento di liquidazione degli usi civili era necessario, ma d'altra parte, mentre il Ramella non contestò l'uso di legnatico, la pretesa degli usi di semina e di pascolo è risultata priva di fondamento e vi è quindi in questa parte soccombenza dell'Università Agraria, si ritiene giusto condannare quest'ultima a metà delle spese dell'intero giudizio, dichiarando compensata l'altra metà. Salve le spese del distacco e degli atti successivi, per le quali si provvederà in seguito come di ragione e salvo l'Obbligo dell'Università di anticipare le spese di perizia a norma dell'art. 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

*P. Q. M.*

il Commissario statuisce come segue:

1° Rigetta la domanda dell'Università Agraria di Veiano per gli usi civici di semina e di pascolo pretesi sulla tenuta Chiusia.

2° Per la liquidazione dell'uso civico essenziale di legnatico sulla stessa tenuta, già riconosciuto con la stessa decisione dei giorni 20-23 luglio di questo Commissariato, assegna all'Università Agraria di Veiano una quota della tenuta Chiusia corrispondente in valore ad un ottavo della tenuta medesima.

3° Nomina a perito il geom. sig. Ausonio Pavani, domiciliato in Roma via del Bufalo n. 126, perché, eseguita la stima della tenuta Chiusia, ne distacchi la quota assegnata all'Università Agraria, redigendo la pianta planimetrica ed apponendo i termini divisorii.

4° Assegna al perito il termine di giorni sessanta dalla notifica di questa sentenza, per depositare nella Segreteria del Commissariato la sua relazione che sarà giurata nell'atto del deposito.

5° Condanna l'Università Agraria in favore del sig. Ramella Guido a metà delle spese del giudizio finora occorse, dichiarando compensata l'altra metà.

6° Fa obbligo all'Università di Veiano di anticipare le spese della perizia per il distacco della quota della tenuta Chiusia, salvo i provvedimenti definitivi.

Roma, 20 ottobre 1934-XII

*Il R. Commissario: P. BARCELLONA*

*La presente sentenza è stata letta e pubblicata all'udienza del 24 ottobre 1934-XII. Registrata a Roma il 26 ottobre 1934-XII, al volume 542, n. 4207, Atti giudiziari. Esatte L. 10,10.*